



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
PERSONE E ORGANIZZAZIONE  
UP PTA-CEL

Il Direttore Generale

Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti delle Scuole  
Ai Direttori dei Centri  
Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento  
Ai Dirigenti  
Al Personale Tecnico-Amministrativo e  
Collaboratori ed Esperti Linguistici

E p.c. Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie  
dell'Università degli studi di Firenze

Alle Organizzazioni Sindacali

**Oggetto: Nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Novità, modifiche e integrazioni alla precedente disciplina contrattuale relativamente agli istituti di gestione dell'orario di lavoro**

Com'è noto, il 18 gennaio 2024 è stato firmato in via definitiva il nuovo CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Premesso che la nuova disciplina del lavoro a distanza, contenuta negli articoli del Titolo III (Lavoro a distanza), sarà recepita nelle apposite linee guida in via di predisposizione, si riportano di seguito le principali novità in relazione alla gestione dell'orario di lavoro rispetto a quanto già previsto nel precedente CCNL:

- *Art. 97, Permessi retribuiti*: questo articolo sostituisce l'art. 47 del CCNL 2016-2018. L'unica novità riguarda il congedo matrimoniale, per il quale – fermo restando l'inizio ordinario di fruizione del congedo entro i 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio – è prevista la possibilità di concordare un diverso termine per il godimento dello stesso nel caso di eventi imprevedibili che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del congedo entro il termine sopra indicato.

- *Art. 98, Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari*: questo articolo sostituisce l'art. 48 del CCNL 2016-2018. Ad integrazione di quanto già previsto, non è necessario produrre specifica giustificazione per la fruizione del permesso. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.

- *Art. 101, Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici*: questo articolo sostituisce l'art. 51 del CCNL 2016/2018. Viene confermata l'incompatibilità della fruizione del permesso su base oraria con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative, con l'introduzione di un'eccezione nell'ipotesi in cui le ore residue di permesso non siano sufficienti a coprire l'intera durata dell'assenza. Fanno sempre eccezione rispetto a quanto sopra indicato i

Area Persone e Organizzazione

UP Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

+39 0552757329 posta certificata: personale@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

permessi di cui all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e i congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151 del 2001.

- *Art. 102, Congedi dei genitori*: l'art. 31 del CCNL 16/10/2008 viene integrato con indicazioni riguardanti la modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale, in particolare con la previsione che "ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata media della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie".

Alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNL, sono state adeguate le pagine web di Ateneo dedicate ai vari istituti sopra esposti.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Degli Esposti